COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.	*Nr. Progr.* **19** *Data* **30/05/2022** *Seduta NR.* **3**

Il giorno 30/05/2022, alle ore 18:30, nella sala consiliare del Municipio, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	*Pre.*	*Consiglieri*	*Pre.*
ZANCHINI STEFANO	S	RINALDI LUCA	S
CANTORI LORENZO	S	RAFFELLI FRANCESCA	N
MAGNANI MARCO	N	BORGHESI OTTAVIA	S
PANDOLFI FABIO	S	VALLI MARIA LETIZIA	N
VANNONI ELENA	S	MARCATO SILVESTRE	S
SEBASTIANI ILARIA	S	BARTOLINI SOFIA	N
AMADEI MONIA	S		

Presenti: ***9*** *Assegnati:* ***13***

Assenti: ***4*** *In Carica:* ***13***

Assenti i signori:
MAGNANI MARCO; RAFFELLI FRANCESCA; VALLI MARIA LETIZIA; BARTOLINI SOFIA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il DOTT. CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: SEBASTIANI ILARIA, VANNONI ELENA, MARCATO SILVESTRE.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 30/05/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Entra in aula il consigliere comunale Marco Magnani alle ore 18.47;
Presenti in aula n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delledisposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

In particolare:
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì nonconsiderare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio *"chi inquina paga"*, in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico

parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base dicriteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa,avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agliusi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visto il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto Il Piano Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n.158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a € 1.232.116,17 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 così ripartite:

Descrizione utenze	% Costi da attribuire	Costi attribuiti

Utenze domestiche	77,00%	€ 948.729,76
Utenze non domestiche	23,00%	€ 283.386,81
Totale	100,00%	€ 1.232.116,57

Determinate le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'ufficio Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	413.707,00
Utenze non domestiche	61.979,08
Totale	475.686,08

Rilevato che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022 pari ad € 1.232.116,17;

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccoltadifferenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'usodel capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/07/2021;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquotee le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionalecomunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno";

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TUEL, è fissato al 31/12/2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto delMinistro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto che alla presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott. Gabriele Giacomini;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 46 del 19/05/2022 (allegato B);

Tutto ciò premesso, visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 160/2019;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato "B", come da registrazione;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Borghesi Ottavia e Marcato Silvestre) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione deirifiuti per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a € 1.232.116,17 così come

definito nel piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

3. di approvare, in conformità al predetto piano economico finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

5. di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in € 1.232.116,17;

6. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;

7. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Borghesi Ottavia e Marcato Silvestre) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

==========

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/05/2022

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Pandolfi Fabio

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 27/07/2022 al 11/08/2022

Novafeltria, lì 27/07/2022

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Roberti Rag. Luca

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022

[X] perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

[ ] decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 17 del 18/05/2022

Delibera nr. 19 del 30/05/2022

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " 2: UNITA' OPERATIVA RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 18/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gabriele Giacomini

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 18/05/2022

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

F.to Dott. Gabriele Giacomini

Allegato A)

TARIFFE DOMESTICA		
N. occ.	Fisso €/mq	Variabile €
1	1,14846	45,60
2	1,34944	118,96
3	1,50735	135,48
4	1,63656	171,83
5	1,76576	206,20
6	1,86625	233,95

TARIFFE NON DOMESTICA			
Tipo Att.	Descrizione	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	1,04021	0,67444
2	Cinematografi e teatri	0,71273	0,46089
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	1,44473	1,12919
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,61810	1,05237
5	Stabilimenti balneari	0,98242	0,63910
6	Sale esposizioni, autosaloni	1,23284	0,97248
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	2,46568	1,61159
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,96483	1,27821
9	Case di cura e riposo	2,40789	1,57011
10	Ospedali	2,48494	1,53938
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	2,77388	1,81745
12	Banche e istituti di credito	1,77220	1,15991
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	2,54273	2,27067
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	3,46736	2,27067
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,00336	1,57011
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	3,42883	2,23994
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,98410	1,61927
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,96483	1,28743
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,42715	1,73296
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,56031	1,22905
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,98410	1,28743
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	8,05197	5,47234
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie	12,02017	7,86130
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	6,49166	4,73491
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	4,60388	3,01270
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00672	2,61173
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,67007	6,95180
28	Ipermercati di genere misti	4,14156	2,71005
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	13,33006	8,72317
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	3,67925	2,40893

Allegato "B"

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 46 del 19/05/2022

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022."

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2022, con oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.";
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (tari) per l'anno 2021 del Comune di Novafeltria che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 19/05/2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Graffiedi Dr. Massimiliano

Il sottoscritto Graffiedi Dr. Massimiliano nominato con delibera dell'organo consiliare n. 12 del 24/03/2021, ha esaminato gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Giunta Comunale;

Premesso che:
L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

Visto il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto Il Piano Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a € 1.232.116,17 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021

Verificato:
l'allegato schema di tariffe alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, arti. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott. Gabriele Giacomini;

il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. "

lì 19/05/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Allegato "C"

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 6: "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022".

PRESIDENTE (Lorenzo Cantori)
Nuovamente la parola all'Assessore Rinaldi.

Assessore RINALDI
In data 17 maggio 2022 il Consiglio d'Ambito di Atersir ha deliberato il piano economico finanziario per la raccolta dei rifiuti relativo al 2022 per il Comune di Novafeltria. Dall'anno scorso, infatti, come è previsto dalle nuove disposizione di Arera, l'autorità nazionale di regolazione dell'energia reti ambiente, il piano economico finanziario viene redatto, previa raccolta dei dati necessari dai gestori dello smaltimento, dall'agenzia regionale Artersir e una volta approvato inviato ad Arera stessa per la verifica del parere.

A quel punto viene pubblicato sull'albo e i Comuni ne devono prendere atto e sulla scorta delle risultanze procedere con la definizione delle tariffe. Le tariffe, ricorso, deve essere a completa copertura del costo di raccolta certificato nel PEF.

Il PEF di quest'anno è costruito sui costi del 2020 con il recupero inflattivo. Eventuale differenza di costo relative all'anno 2021, che dovessero verificarsi, saranno quindi recuperate nell'anno successivo. Rispetto al costo totale che avevamo nel 2021 pari ad € 1.244.312, quest'anno possiamo registrare una piccola riduzione di €12.195, portando il costo totale per la raccolta rifiuti per l'anno 2022 ad €1.132.116,17.

Le tariffe hanno subito di fatto una riduzione media dell'1% rispetto all'anno scorso. Purtroppo l'utenza però non percepirà questa riduzione in quanto l'anno scorso siamo intervenuti con i fondi zone rosse covid-19 con un abbattimento del PEF di oltre €268.000, andando ad incidere in maniera considerevole sulle utenze non domestiche, con l'intento di aiutare le attività produttive che avevano subito le maggiori penalizzazioni dalle chiusure imposte dai provvedimenti presi per il contenimento della pandemia.

€ 1.232.116,57 è composto da: € 725.412 di quota fissa ed € 507.703 di quota variabile. Il costo è stato ripartito per il 77% sulle utenze domestiche e per il 23% sulle utenze non domestiche e le tariffe che ne scaturiscono sono quelle elencate nella tabella allegato alla presente delibera.

Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla presente delibera con verbale n. 46 del 19 maggio 2022.

PRESIDENTE
Interventi? Parola al Consigliere Borghesi.

Consigliera BORGHESI
Alcune cose le abbiamo già anticipate prima per quanto riguarda la TARI, quindi da quello che abbiamo capito quest'anno ci sarà comunque un aumento delle tariffe, nel senso che non potranno più essere utilizzati i fondi covid. Su questo chiedo una specifica, nel senso che come mai non possono essere utilizzati i fondi covid, nel senso che guardando avevo capito che ancora il Comune poteva concedere, poteva avere ancora delle riduzioni in base all'art. 13, Decreto Legge del 4/2022, quindi chiedo come mai non possono essere utilizzati per questa annualità.

Assessore RINALDI

Perchè i fondi covid avanzati sono di fatto con delle destinazione vincolati che non prevedono l'utilizzo a monte per la riduzione della TARI. L'anno scorso l'abbiamo potuto fare perchè avevamo utilizzato fondi specifici, fondi per le zone rosse che prevedevano invece questa possibilità.

Quest'anno eventualmente potremmo prevedere dei fondi per, però lo valuteremo poi in base un pochino all'andamento anche delle entrate e delle spese comunali, potremmo stabilire dei bandi per andare in aiuto alle famiglie o alle attività che potrebbero avere delle esigenze, però dobbiamo verificare con le certificazioni la possibilità di spendere questi fondi, considerando comunque, questo ve lo anticipo che parte di questi fondi andremo, visto l'ultimo Decreto Legge che ci ha dato questa possibilità, le andremo a utilizzare per i maggiori costi dell'utenza.

Consigliera BORGHESI

Grazie. Facendo un po' la riflessione che quello l'utenza percepisce che si pagherà di più però il servizio non è stato migliorato, quindi non ci sono state delle, nessuna modifica nel servizio, a livello di numero di cassonetti, di zone, di aree ecologiche e quindi ritornando al discorso che si faceva prima sul rendiconto, dove già è un tassa difficile da incassare, questo aumento peserà ulteriormente, quindi chiedo anche in questa occasione, siccome l'anno scorso si parlava del progetto Colombo, quindi anche questo mix Colombo o Egate, volevo capire siccome si prevedeva anche l'autunno scorso, infatti guardavo l'Assessore Amadei, chiedeva il punto della situazione rispetto a questo.

Assessore AMADEI

Dunque, per quanto riguarda questi progetti abbiamo bene in mente la scadenza del primo gennaio del 2024 per l'entrata in vigore della tariffa puntuale ed è proprio in virtù di questo che stiamo lavorando e come avevo detto anche l'altra volta, sono presentati da parte dell'Montefeltro Servizi due progetti da candidare ai bandi del PNRR, sono due progetti di circa €2.000.000 di cui circa €1.000.000 che consente di intervenire sul servizio di raccolta, consente la meccanizzazione dei raccoglitori, prevede anche la possibilità di organizzare il porta a porta nelle zone in cui è possibile farlo con un costo ridotto e contenuto.

Quindi si tratta di un sistema di raccolta misto. L'altro milione di euro invece è per un progetto di riammodernamento del centro di raccolta di Novafeltria e la costruzione di un nuovo centro nel Comune di Pennabilli.

Stiamo aspettando l'uscita delle graduatorie perché non sappiamo ancora se siamo stati ammessi o meno a questi finanziamenti e naturalmente vi è anche un piano B che è quello che speriamo di non dover utilizzare, nel caso in cui i nostri progetti non venissero finanziati, va sempre nell'ordine di arrivare al 2024 con l'applicazione della tariffa puntuale come un miglioramento del servizio che non potrà essere per motivi di costi, che poi ricadrebbero sulla comunità, non potrà essere all'altezza di quello che abbiamo presentato con per il PNRR. Questa è la situazione.

Penso che entro il mese di luglio dovrebbe uscire la graduatoria, però non ne sono sicura, quindi aspettiamo, stiamo aspettando.

Consigliera BORGHESI

Quindi è sempre riguardo al progetto Colombo oppure quello è stato accantonato?

Assessore AMADEI

Prevede, che poi non so neppure se il progetto Colombo è misto, c'è la possibilità di meccanizzare i raccoglitori in maniera mista, quindi alcuni possono avere la chiavetta, altri avranno il proprio bidone che è proprio quello il sistema Colombo che dice quando andare a raccogliere, a svuotare il raccoglitore, questo magari è previsto per le zone più lontane o meno dense dove magari è più costoso andare a raccogliere magari due volte alla settimane, invece c'è questo bidoncino che dice: è ora di venire a svuotare. Si applica solamente all'indifferenziata.

PRESIDENTE

Chiedo se ci sono altre osservazioni sulla proposta, altrimenti procediamo alla votazione. La proposta prevede, n. 17, anche immediata esecutività, voti favorevoli?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 6 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti nessuno.

L'immediata eseguibilità.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del punto nr 6 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Favorevoli 8, contrari 2, astenuti nessuno, il Consiglio approva.